



COMUNE DI DERVIO
Provincia di Lecco

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Delibera Numero 26 del 30/06/2021

**Oggetto : APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO TARI 2021 E DETERMINAZIONE
TARIFFE TARI 2021**

L'anno **DUEMILAVENTUNO** , addì **TRENTA** del mese di **GIUGNO** alle ore **20:00** , nella sede comunale, a porte chiuse, al fine di garantire il rispetto delle disposizioni igienico sanitarie dettate dall'emergenza da Covid-19 così come da avviso di convocazione del Presidente del Consiglio alla prima convocazione in sessione straordinaria che è stata partecipata ai Signori consiglieri a norma di legge, risultano:

Cognome e Nome	Qualifica	Presente	Assente
CASSINELLI STEFANO	SINDACO	X	
MAINONI GIOVANNI LUCA	CONSIGLIERE	X	
BONAZZOLA MICHAEL	CONSIGLIERE	X	
PANDIANI ANNA	CONSIGLIERE	X	
BUZZELLA ANNA MARIA	CONSIGLIERE	X	
NOGARA RENZA	CONSIGLIERE	X	
CASSINELLI ANGELO	CONSIGLIERE	X	
SANDONINI ANGELO	CONSIGLIERE		X
VASSENA DAVIDE	CONSIGLIERE	X	
CIPELLI FLAVIO	CONSIGLIERE	X	
ADAMOLI DANIELA	CONSIGLIERE		X

PRESENTI: 9 ASSENTI: 2

Partecipa ai lavori del Consiglio Comunale la Responsabile del Servizio Gestione Risorse, Dott.ssa Nadia Patriarca.

Partecipa all'adunanza il **Vice Segretario Reggente Pilatti Paolo**.

Assume la presidenza il **Sindaco Stefano Cassinelli** che, constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica iscritta all'ordine del giorno.

INTERVENTI:

Prende la parola il SINDACO: Buonasera a tutti. I verbali non sono ancora stati trascritti, perché l'altra volta è stata un po' lunghina, per cui.... Tante volte non li abbiamo approvati e non c'era nemmeno la giustificazione della lunghezza. Quindi l'unico punto all'O.D.G. è "APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO TARI 2021 E DETERMINAZIONI TARIFFE TARI". Passo la parola al vicesindaco.

MAINONI: L'approvazione del Piano Economico Finanziario è relativo alla determina delle tariffe sempre del 2021. I dati di riferimento del PEF del 2021 sono quelli riferiti al 2019. SILEA ci ha fornito il suo PEF e dalla prima colonna si vede che, dalla relazione, le spese sono 308.139,8 euro. A queste vanno aggiunte le spese sostenute dal Comune per la gestione dei rifiuti che sono 71.161,78 euro e così arriviamo ad un totale di 379.301,58 euro. Di questi, però, solo una parte è bollettabile, ossia 351.387,52 euro che è praticamente l'1,6% in più di quello che è stato bollettato l'anno scorso, perché è il massimo d'aumento consentito anno su anno. C'è stato un aumento delle tariffe in generale dovuto soprattutto a SILEA in quanto all'articolo 4.7 della relazione di accompagnamento fa riferimento al 2019 e c'è stato un funzionamento non continuo – diciamo - dell'impianto di trattamento termico di Valmadrera condizionato dalla necessità di effettuazione di interventi di manutenzione di rilievo, con parziale fermo impianto e conseguente maggior incidenza dei costi e contrazione dei ricavi per unità. Questo ha comportato delle spese maggiori ovviamente che vanno ad incidere adesso sul 2021. L'aumento è stato in parte calmierato da SILEA stessa con l'introduzione di alcune detrazioni. Il Comune poi... noi abbiamo un regolamento dove l'articolo 20 parla di agevolazioni in caso di calamità ed emergenze sanitarie. Sappiamo benissimo che siamo in un periodo Covid e quindi si applica sicuramente questa casistica. E' prevista una detrazione massima del 50% accumulabile insieme ad altre detrazioni per un totale massimo non superiore all'80%. Diciamo di quanto fa parte del così detto "faldone", cioè dei soldi che il Ministero ci ha dato, tra quelli dell'anno scorso e quelli di quest'anno ci sono ancora a disposizione 35.346,25 euro che sono suddivisi tra utenze non domestiche per 30.072,25 ed utenze domestiche per 5.274,00 euro. Nel testo della delibera si è deciso che le utenze non domestiche, questo appunto per dare delle agevolazioni, la cui attività principale risultante dalla camera di Commercio alla data del 1 gennaio 2021 rientra nei codici ATECO, appositamente individuati, oggetto di chiusura obbligatoria, soggette a restrizioni o che hanno comunque avuto conseguenze dall'emergenza epidemiologica una riduzione %, questa cosa da stabilire, applicata su richiesta del contribuente, sia della quota fissa che della quota variabile della TARI dovuta per tutto il 2021, calcolata in modo da poter esaurire l'importo assegnato di euro 30.072,25. Quindi si cercherà di utilizzare – diciamo - tutti coloro che fanno un'attività non domestica, di far utilizzare con una delibera di Giunta, poi vedremo questi soldi in base ai codici ATECO. Prima saranno favoriti i codici delle attività che hanno avuto più problemi durante il periodo Covid.

Per quanto riguarda, invece, le utenze domestiche si è fatta la scelta di favorire le famiglie con 2 o più persone a carico minorenni. Verranno distribuiti, mi sembra sia stato fatto un conto, a circa 109 famiglie; dopo di che se non si riesce ad esaurire tutta la somma, una parte verrà utilizzata a favore delle famiglie cui sono state assegnate delle misure urgenti di solidarietà, quindi dei buoni pasto. Questo è quello che andremo a fare praticamente con la delibera di Giunta, cioè andremo a distribuire questi soldi che sono a disposizione nel bilancio proprio per diminuire la TARI, sia per le utenze domestiche che quelle non domestiche. Io ho finito. Se c'è qualcosa d'altro....

SINDACO: Vassena?

VASSENSA: Volevamo chiedere se, abbiamo letto tutta la documentazione che è molto complessa, volevamo chiedere se ritenete che tutta questa procedura sia compiutamente definita, nel senso che alcuni Comuni l'hanno rinviata, perché è stato comunicato dal Ministero Economia e Finanze che verrà fatto – non so se è stato fatto in queste ore, in questi giorni o se verrà fatto - un decreto legge che prevedeva, avrebbe previsto, prevederà un rinvio al 31 luglio delle delibere relative alla TARI, proprio perché non sono ancora state previste in modo preciso ed ufficiale queste agevolazioni. Quindi mettendo in previsione che il Comune può farlo, se poi dovessero intervenire delle variazioni riguardo a queste agevolazioni, a queste cifre che sono state citate. Ecco, siccome

altri Comuni che avevano Consiglio in questi stessi giorni, per non dire oggi o magari anche solo ieri, hanno ritenuto che non avessero dei dati definiti per poter procedere alla delibera. Volevo chiedere, invece, su quali basi è stato ritenuto che ci siano, anche per non correre questi rischi. E poi ho sentito parlare delle agevolazioni – diciamo - a favore delle persone e delle attività che sono state colpite dall'emergenza Covid, quindi mi sembra di aver capito quali categorie saranno interessate. Volevamo chiedere con quali modalità e tempi la dovranno richiedere e se questo è già stato definito. Grazie.

Dott.ssa PATRIARCA: Se posso, anticipo qualcosa io. Oggi, un articolo di oggi, per il pagamento della TARI dà lo slittamento fino al 31 luglio per definire le tariffe e rate. Ufficialmente non c'è ancora nulla. Stiamo vivendo una stagione che è veramente difficile. Comunque sia tutta la documentazione per quanto riguarda le tariffe della TARI, deve essere inviata all'ARERA, sarà poi l'ARERA ad approvare; l'ultima parola ce l'ha l'ARERA. Quindi dovrà approvare sia le tariffe che il Piano Finanziario Economico. Per quanto riguarda, invece, le agevolazioni della tassa rifiuti, utilizzando i fondi Covid, la quota non utilizzata dell'anno scorso, ce l'abbiamo certa, perché è stata certificata con quanto abbiamo mandato entro la fine di maggio e gli altri abbiamo logicamente utilizzato i documenti, la documentazione ad oggi pubblicata. Noi non possiamo neanche continuare a lavorare, aspettando l'ultimo giorno, quando i documenti sono depositati e qualcuno annuncia uno slittamento dei termini. Se dovesse esserci qualche cambiamento, andremo a rettificare quello che approviamo oggi nel tempo che poi ci daranno che è poi ancora un mese con tutti i tempi tra revisore, depositi, ecc... e capire quello che scrivono. Però io mi sento abbastanza tranquilla con i documenti ed i dati che abbiamo oggi; questo è quanto si poteva fare. E poi, ripeto, l'ultima parola ce l'ha l'ARERA. Per quanto riguarda i codici ATECO delle attività interessate che ha dato, siamo stati abbastanza ampi, perché comunque l'anno scorso utilizzando i parametri che ha dato – adesso non ricordo se era un decreto - la detrazione del 25% per le attività che erano state chiuse, siamo riusciti a distribuire 8.555 euro di agevolazioni che è poco. Quest'anno abbiamo 30.000 euro, quindi abbiamo preparato un modulo semplice semplice che sia le ditte che le famiglie dovranno compilare entro la fine di luglio, di modo che avremo la documentazione entro la fine di luglio, per poi poter andare in bollettazione con già le cifre giuste, perché altrimenti non ci stiamo neanche con i tempi della bollettazione che è stata prevista da fine settembre a fine novembre. Dopo capisco... sono la prima a dire che è una stagione veramente difficile da gestire, perché non si può arrivare oggi a dire che c'è uno slittamento, ma non c'è ancora la dichiarazione o comunque il decreto quello che è, ufficiale. Se proprio cambieranno le carte in tavola, sicuramente andremo a modificare quello che andrà modificato.

SINDACO: Ok

VICESEGREARIO: Tra l'altro mi permetto di aggiungere una cosa. Sicuramente, probabilmente adesso ci sarà lo slittamento dei termini, perché il Ministro oggi ha detto, lo dicevo prima con la Dott.ssa Patriarca, ha annunciato oggi che stanno lavorando per quello. Però, di fatto, anche l'ANCI ha insistito molto per lo slittamento dei termini; ci siamo confrontati, ma c'è anche un po' poco da fidarsi, perché ANCI aveva anche molto insistito presso il Governo perché ci fosse anche lo slittamento dei termini per l'approvazione del consuntivo, cosa che il Governo non ha ascoltato e ha tirato dritto. Eravamo al corrente di questa pressione; per cui il fatto che neanche un mese fa, 1 mese giusto fa fosse stata inascoltata la voce di ANCI ci ha fatto propendere per andare avanti per cercare di adempiere ad un termine di legge.

SINDACO: Ok. Possiamo passare al voto. La dichiarazione di voto?

VASSENA: Come dichiarazione di voto voteremo negativamente, perché i costi sono aumentati anche a seguito di scelte che ha fatto l'Amministrazione Comunale che quindi ha portato a questo aumento. Poi è vero che i contribuenti vengono graziati dall'intervento statale che limita i possibili aumenti, ma l'Amministrazione avrebbe dovuto impegnarsi diversamente per evitare questi aumenti che poi andranno comunque a rivalersi sulla fiscalità locale in senso lato e alla fine i soldi comunque si dovranno recuperare in un modo o nell'altro e basta.

MAINONI: Posso dire una cosa?

SINDACO: Certo.

MAINONI: C'è da dire una piccola cosa, però, che il PEF è fatto sul 2019, quindi non sono fatti su quest'anno; quindi ti scappa questa piccola cosa qui. Se ci sono degli aumenti sono fatti sulla gestione 2019 quindi probabilmente. Non sono di quest'anno ma del 2019.

VASSENA: Nel 2019 avete amministrato per 7 mesi, in 7 mesi avete avuto la possibilità di fare ...I costi sono dovuti ad ogni singola scelta...

MAINONI: Abbiamo fatto di quelle scelte politiche in 7 mesi! Va beh! Comunque sono del 2019; quindi se non votate perché nel 2019 avete adottato delle politiche che hanno aumentato la cosa, va bene! Se questa è la vostra dichiarazione...

SINDACO: Passiamo al voto.

SINDACO: Per l'immediata eseguibilità?

SINDACO: Domenica ricordo che c'è l'Honor Delphum alle 10.00. Spero che possiate partecipare. Grazie

VOTAZIONE IN FORMA PALESE

Presenti n. 9

Assenti n. 2 (Sandonini e Adamoli)

ESITO VOTAZIONE:

Cognome e Nome	Esito votazione
CASSINELLI STEFANO	Favorevole
MAINONI GIOVANNI LUCA	Favorevole
BONAZZOLA MICHAEL	Favorevole
PANDIANI ANNA	Favorevole
BUZZELLA ANNA MARIA	Favorevole
NOGARA RENZA	Favorevole
CASSINELLI ANGELO	Favorevole
SANDONINI ANGELO	===
VASSENA DAVIDE	Contrario
CIPELLI FLAVIO	Contrario
ADAMOLI DANIELA	===

TOTALE VOTI FAVOREVOLI: 7

TOTALE VOTI CONTRARI: 2 (Vassena, Cipelli)

TOTALE ASTENUTI : 0

IMMEDIATA ESEGUIBILITA':

Successivamente all'approvazione della deliberazione, il Sindaco pone in votazione l'immediata eseguibilità della stessa ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.L.gs. n. 267/2000, col seguente esito:

VOTAZIONE IN FORMA PALESE

Presenti n. 9

Assenti n. 2 (Sandonini e Adamoli)

ESITO VOTAZIONE:

Cognome e Nome	Esito votazione
CASSINELLI STEFANO	Favorevole
MAINONI GIOVANNI LUCA	Favorevole
BONAZZOLA MICHAEL	Favorevole
PANDIANI ANNA	Favorevole
BUZZELLA ANNA MARIA	Favorevole
NOGARA RENZA	Favorevole
CASSINELLI ANGELO	Favorevole
SANDONINI ANGELO	===
VASSENSA DAVIDE	Contrario
CIPELLI FLAVIO	Contrario
ADAMOLI DANIELA	===

TOTALE VOTI FAVOREVOLI: 7

TOTALE VOTI CONTRARI: 2 (Vassena, Cipelli)

TOTALE ASTENUTI : 0

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art.1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n.147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la Tassa sui Rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art.1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n.160 ha abolito, con decorrenza dal 1° gennaio 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art.1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n.205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione e aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio "chi inquina paga";
- l'art.8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il Piano Economico Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art.1 della Legge 27 dicembre 2013, n.147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

richiamate le deliberazioni dell'ARERA:

- n. 443 del 31/10/2019 che ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021.
In particolare l'art. 6, con il quale si disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo in particolare che il piano deve essere validato dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto gestore del servizio rifiuti e rimette all'ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario, dopo che l'Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni;
- n. 444/2019 del 31/10/2019 riguardante disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati;
- n. 57 del 03/03/2020, contenente semplificazioni procedurali per la disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti,
- n. 2 del 27/03/2020, contenente chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti;
- n. 158/2020/R/RIF del 05/05/2020 che prevede misure di tutela per utenze non domestiche soggette a sospensione dall'attività per emergenza COVID 19;
- n. 238/2020/R/RIF del 23/06/2020 relativa all'adozione di misure per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, per il periodo 2020-2021 tenuto conto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- n. 493/2020/R/rif del 24/11/2020 con la quale ARERA introduce nuovi parametri per la determinazione dei costi da inserire nel PEF TARI per l'anno 2021;

preso atto che gli effetti più rilevanti del nuovo metodo tariffario sono prettamente correlati alla rideterminazione dei costi efficienti che, in ogni caso, dovranno restare all'interno dei limiti di cui all'articolo 4, del MTR, in base al quale le entrate tariffarie determinate per ciascuna delle annualità 2020 e 2021 non possono eccedere quelle relative all'anno precedente, più del limite alla variazione annuale, che tiene conto dei seguenti parametri:

- del tasso di inflazione programmata;
- del miglioramento della produttività;
- del miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti;
- delle modifiche del perimetro gestionale, con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi;

tenuto conto che nel territorio in cui opera il Comune di Dervio non è presente l'Ente di Governo dell'Ambito, previsto ai sensi della D.L. 13 agosto 2011, n.138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n.148 e che, in base alle vigenti norme, le funzioni di Ente Territorialmente Competente previste dalla deliberazione dell'ARERA n.443/2019 sono svolte dal Comune;

considerato che con comunicazioni registrate ai prot. n. 972 del 02.02.2021 e n. 1257 del 10.02.2021 la società Silea Spa ha inviato al Comune di Dervio:

- il PEF 2021 relativo al ciclo integrato RU;
- il bilancio d'esercizio al 31.12.2017;
- il bilancio d'esercizio al 31.12.2019;
- la relazione accompagnatoria;
- la dichiarazione di veridicità;
- la scheda illustrativa dei servizi;

esaminato il Piano Economico Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti predisposto dal soggetto gestore del servizio Silea Spa, con la relativa dichiarazione di veridicità;

considerato che il PEF deve essere integrato da parte del Comune, relativamente ai costi riferiti alle attività attinenti il servizio di gestione integrata dei rifiuti svolte direttamente dal Comune (attività di completamento del servizio svolto da Silea, gestione delle tariffe, rapporto con gli utenti e gestione amministrativa, come indicate nella relazione);

visto il PEF complessivo, allegato al presente provvedimento, il quale espone un costo totale di Euro 379.351,58;

tenuto conto che il Piano Economico Finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:

a) la dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto che ha redatto il piano, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;

b) la relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;

ritenuto per quanto sopra di validare conseguentemente il Piano Economico Finanziario (PEF) e i relativi allegati, riportati nell'allegato (A) alla presente deliberazione e di trasmettere gli stessi all'ARERA, ai fini della successiva approvazione, come previsto dall'art. 6 della Deliberazione ARERA n.443/2019;

rammentato che spetta ad ARERA il compito di approvare le predisposizioni tariffarie come deliberate dai Comuni, a seguito dell'integrazione dei PEF approvati dagli enti territorialmente competenti;

evidenziato che la medesima Autorità ha il potere di modificare i suddetti PEF, con particolare riferimento alla tutela degli utenti;

tenuto conto che secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 6, della deliberazione ARERA n. 443/2019, "fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente";

visto il Regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 35 del 29.9.2020 e modificato con delibera del Consiglio Comunale n. 66 del 29.12.2020;

visto il D.P.R. 27 aprile 1999, n.158 disciplinante il metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani;

visti inoltre:

- l'art. 1, comma 654, della Legge n. 27 dicembre 2013, n. 147, il quale prescrive che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- l'art. 1, comma 662, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che stabilisce l'applicazione del tributo in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico;

visti, in particolare:

l'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che prevede l'approvazione da parte del Consiglio Comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e delle quota variabile, con deliberazione da assumere entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Economico Finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo;

l'art. 30, comma 5 del D.L. n.41 del 22.3.2021 (Decreto Sostegni) che prevede, limitatamente all'anno 2021, la deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, stabilendo

la scadenza per l'approvazione delle tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021”;

richiamato il Piano Economico Finanziario relativo al servizio di gestione integrata dei rifiuti, allegato alla presente deliberazione, il quale espone la suddivisione tra costi fissi e costi variabili, al fine di determinare il totale delle entrate tariffarie relative alla componente di costo fisso e quello delle entrate tariffarie relative alla componente di costo variabile; ritenuto di ripartire i costi fissi e variabili di cui al Piano Finanziario riportato nell'allegato “A”, tra utenze domestiche e non domestiche in base a potenzialità di produzione dei rifiuti delle due macrocategorie di utenze, come segue:

- 62% costi variabili a carico delle utenze domestiche;
- 38% costi variabili a carico delle utenze non domestiche;

- 70% costi fissi a carico delle utenze domestiche;
- 30% costi fissi a carico delle utenze non domestiche;

preso atto dei coefficienti Ka, per la determinazione della quota fissa delle utenze domestiche, come stabiliti dalla tabella riportata nell'art. 4 dell'allegato 1 al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 e dei coefficienti Kb, Kc e Kd per il calcolo della parte variabile delle utenze domestiche e della parte fissa e variabile delle utenze non domestiche;

visto l'art.1, comma 653, della Legge 27 dicembre 2013, n.147, in base al quale “a partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard”;

considerato in ogni caso che l'importo del fabbisogno standard per la gestione dei rifiuti del Comune di Dervio, determinato considerando quanto indicato nelle “Linee Guida interpretative per l'applicazione del comma 653 dell'art.1 della L. 147/2013”, emanate dal Dipartimento per le finanze del Ministero dell'economia e delle finanze in data 23 dicembre 2019”, ammonta ad Euro 521.810,00 e che, quindi, l'importo del Piano Economico Finanziario complessivo è inferiore all'importo sopra indicato;

dato atto che la variazione annuale tra il totale del piano economico finanziario del 2021 rispetto a quello del 2020 non rispetta il limite di crescita di cui all'art. 4 dell'allegato A alla deliberazione ARERA n. 443/2019, determinato come segue:

- tasso di inflazione programmata:	1,7% -
- coefficiente recupero della produttività:	0,10% +
- coefficiente QL	0,0 % +
- coefficiente PG	0,0% +
- coeff. per l'emergenza COVID-19 - C192020	0,0% =
Limite massimo di variazione annuale	1,6%

quindi per il Comune di Dervio il limite massimo di aumento per il 2021 ammonta ad € 5.533,66 (345.853.86 * 1,6%) che porta ad un totale di 351.387,52;

considerato che il totale del MTR ammonta ad € 379.351,58 mentre l'importo massimo che può essere bollettato a titolo di TARI 2021, con riferimento al limite massimo di crescita sopra indicato, ammonta ad € 351.387,52;

rilevato che il rapporto tra il totale delle entrate tariffarie relative alla componente di costo variabile per l'anno 2021 e quello delle entrate tariffarie relative alla componente di costo variabile computate per l'anno 2020, non rispetta i limiti di cui all'art. 3 dell'allegato A alla deliberazione ARERA n.443/2019, e che, pertanto è stata operata la riclassificazione dei costi fissi e variabili;

ritenuto opportuno procedere con l'approvazione delle tariffe TARI da applicare per l'anno 2021, approvando, contestualmente, il PEF per l'anno 2021;

ritenuto, altresì, di stabilire le seguenti rate di pagamento per l'anno 2021:

prima rata: termine di scadenza 30/09/2021;

seconda rata: termine di scadenza 30/11/2021;

visti:

- l'art. 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 che prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;
- l'art. 30, comma 5 del D.L. n.41 del 22.3.2021 (Decreto Sostegni) che così recita: "Limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021";

considerato che:

- a norma dell'art.13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n.201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n.214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n.34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n.58: "A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360";
- a norma dell'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n.201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n.214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n.34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, "A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente";
- l'art.1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n.147 conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente (T.E.F.A.) di cui all'art.19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;
- l'art.19, comma 7, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, in base al quale la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo è fissata, dal 1/01/2020, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia, e per effetto del quale sono state modificate, dal 1/06/2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente provincia;

Dato atto che:

- l'emergenza sanitaria causata da Covid-19 ha portato ad una grave situazione di disagio economico e sociale per attività e famiglie avviata nel 2020 e che tuttora si protrae la cui durata non è ancora prevedibile;

- con successivi DPCM è stato prorogato anche nel 2021 l'obbligo di chiusura di diverse attività o la limitazione allo svolgimento delle stesse che hanno conseguentemente limitato l'attività lavorativa di diverse utenze non domestiche;
- l'amministrazione intende attuare interventi a favore delle imprese e delle famiglie colpite dalla crisi sanitaria ed economica in corso;

Richiamato il vigente Regolamento TARI ed in particolare:

- l'art. 20 AGEVOLAZIONI PER STATI DI NECESSITA' che prevede:

“ in caso di stati di necessità per emergenze sanitarie e/o per calamità naturali dichiarati dalle Autorità competenti, che abbiano causato una mancata e/o ridotta fruizione del servizio a seguito dell'imposizione di misure restrittive condizionanti l'utilizzabilità dei locali e/o delle aree idonee alla formazione di rifiuti, può essere applicata un'agevolazione sulla tassa rifiuti fino ad una percentuale massima del 50% della somma dovuta, con oneri a carico del Bilancio comunale

La Giunta comunale, entro il limite di cui al comma precedente, determina la percentuale di riduzione in relazione alle disponibilità di Bilancio e determina le utenze e le categorie destinatarie

dell'agevolazione.

3. L'agevolazione viene applicata su richiesta del contribuente, qualora le richieste non esauriscano il budget disponibile, le eventuali risorse residue riconfluiscono nel Bilancio comunale.

- - l'art. 21 CUMULO RIDUZIONI

“Qualora si rendano applicabili più riduzioni o agevolazioni, le stesse potranno essere applicate nel limite della percentuale massima di riduzione dell'80%”

Valutato opportuno introdurre, per l'anno 2021, le sotto riportate agevolazioni, utilizzando i fondi residui relativi al 2020 attribuiti al Comune come agevolazione massima contributo TARI ed anche il nuovo contributo agevolazione 2021 per le utenze non domestiche (secondo i dati attualmente disponibili la somma complessiva ammonta a circa € 35.346,25) che verranno poi perfezionate ed approvate con apposita delibera della giunta, come di seguito:

UTENZE NON DOMESTICHE

1. per le utenze non domestiche la cui attività principale risultante dalla Camera di Commercio alla data del 1 gennaio 2021, rientra nei codici ATECO, appositamente individuati, oggetto di chiusura obbligatoria, soggette a restrizioni o che hanno comunque avuto conseguenze dall'emergenza epidemiologica: riduzione %, applicata su richiesta del contribuente, sia della quota fissa che della quota variabile della TARI dovuta per tutto il 2021 calcolata in modo da poter esaurire l'importo assegnato di € 30.072,25;

UTENZE DOMESTICHE:

1. Utenze domestiche relative a nuclei famigliari residenti nel Comune con almeno due figli minori: riduzione % dell'importo della tassa sui rifiuti TARI sull'abitazione principale dovuta per tutto il 2021, applicata su richiesta del contribuente, calcolata in modo da poter esaurire l'importo assegnato di € 5.274,00; nel caso, a causa di un numero limitato di domande, non si dovesse riuscire ad esaurire il budget disponibile verranno considerate anche le famiglie assegnatarie delle ultime misure urgenti di solidarietà alimentare erogate dal Comune di Dervio nell'ambito dei bandi approvati nel 2021.

acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal responsabile del servizio competente ed il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal responsabile del servizio finanziario, a norma dell'art.49 del D.Lgs. 267/2000;

acquisito, altresì, il parere del revisore del conto;

DELIBERA

- di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- di validare e, conseguentemente, approvare il Piano Economico Finanziario relativo all'anno 2021 e i documenti ad esso allegati per costituirne parte integrante e sostanziale;
- di approvare il Piano Tariffario della Tassa sui Rifiuti (TARI) relativo all'anno 2021, riportati nell'allegato alla presente deliberazione, per costituirne parte integrante e sostanziale;
- di dare atto che con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata, in via previsionale, la copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, così come risultante dal Piano Economico Finanziario (PEF), dalla normativa e da quanto sopra specificato;
- di dare atto che sull'importo della Tassa sui Rifiuti (TARI), si applica il tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale (TEFA) di cui all'art.1, comma 666, della Legge n.147/2013, determinato dalla Provincia di Lecco, con Decreto deliberativo del Presidente n° 136/2019, nella misura del 5%, come comunicato con nota registrata al prot. 792/2021;
- di stabilire che il pagamento della Tassa sui Rifiuti (TARI) da parte dell'utenza, per l'anno 2021, venga effettuato nei seguenti termini:

prima rata: termine di scadenza 30/09/2021

seconda rata: termine di scadenza 30/11/2021

con possibilità di versamento in unica soluzione entro il 30 settembre 2021;

- di prevedere l'introduzione di agevolazioni Covid-19, sia per le utenze domestiche che per le utenze non domestiche, secondo quanto sopra indicato, utilizzando i fondi residui relativi al 2020 attribuiti al Comune come agevolazione massima contributo TARI ed anche il nuovo contributo agevolazione 2021, nella somma complessiva di € 35.346,25, suddivisa in € 5.274,00 per agevolazioni delle utenze domestiche ed € 30.072,25 per le utenze non domestiche, che verranno poi approvate con apposita delibera della giunta, dando atto che la copertura del costo delle agevolazioni TARI COVID-19 viene garantita attraverso apposita autorizzazione di spesa, ricorrendo a risorse specifiche assegnate al Comune;
- di confermare la gestione della riscossione del tributo in proprio;
- di trasmettere on-line tramite la piattaforma di ARERA il Piano Economico Finanziario (PEF) ed i documenti allo stesso allegati ai fini dell'approvazione;
- di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione, mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. n.360/98;

- di pubblicare all'Albo Pretorio on-line, sul portale "Amministrazione Trasparente" e sul portale web del Comune, la presente deliberazione unitamente agli allegati.

All.: Piano Economico Finanziario (PEF) con relazione di accompagnamento + Comune + dichiarazione veridicità; Piano Tariffario 2021

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

il Sindaco
Stefano Cassinelli

il Vice Segretario Reggente
Pilatti Paolo
